

CCNL 2013-2015	IPOTESI	Modifiche 03/12/2017
<p><b>Art. 11 quinquies – Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato al 4° livello. (new 2017)</b></p>	<p><b>Art. 11 quinquies - Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla qualifica 1 parametro retributivo G</b></p>	<p><b>UNA MODIFICA NOMINALE O SOSTANZIALE?</b></p>
<p><b>1.</b> Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le specificità proprie del trasporto delle merci, attraverso un percorso di contrattazione aziendale si definiscono condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante inquadrato al 4° livello.</p> <p>Tale previsione è vincolata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi aziendali tra le parti stipulanti il presente CCNL.</p>	<p><b>1.</b> Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le specificità proprie del trasporto delle merci, attraverso un percorso di contrattazione aziendale si definiscono condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante inquadrato al 4° livello <b>nella qualifica 1 parametro retributivo G.</b></p> <p>Tale previsione è vincolata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi aziendali tra le parti stipulanti il presente CCNL.</p>	<p><b>inquadramento 4° livello diventa: qualifica 1 parametro retributivo G.</b></p>
	<p><b>1bis:</b> Nell'ambito dei contratti di trasporto stipulati tra primo e secondo vettore saranno previste condizioni che favoriscono, <b>ove possibile</b>, l'assunzione dei lavoratori dipendenti precedentemente impiegati nelle attività in oggetto.</p>	<p><b>in mancanza di un codice che tuteli i lavoratori come la "clausola sociale" ci si arrangia come si può ... e diventa "ove possibile"</b></p>

<p>2. Per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4° in deroga a quanto previsto dall'art.11 comma 1, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con <b>accordi collettivi aziendali conclusi con le OOSS sottoscrittrici il presente CCNL</b>, potranno essere definite, alternativamente le seguenti intese:</p> <p>a. alla definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero</p> <p>b. alla verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.</p>	<p>2. Per il personale viaggiante inquadrato nella <b>qualifica 1 parametro retributivo G</b>, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, primo alinea, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali,</p>	<p>rimane <b>la deroga</b> delle ore con un accordi di forfetizzazione</p> <p>come nell'accordo precedente in tale materia scompare la presenza della rappresentanza interna.</p> <p><b>applicazione del regime di orario pari alle 44 ore ordinarie</b></p>
<p>3. Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le RSU, <del>le RSA ove esistenti</del>, e le rappresentanze territoriali delle OO.SS <del>comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra</del>. stipulanti il presente CCNL e le loro Rsa. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti.</p>		

4. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.		
5. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art.11 comma 8, punto b), potrà essere verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 2.		
6. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs.234/2007.		
7. A livello aziendale saranno definite le modalità di forfetizzazione del lavoro straordinario secondo le modalità previste dal comma 8 del precedente articolo 11.	<p><b>si aggiunge:</b>  <b>Nonché, per il personale inquadrato alla qualifica 1 parametro retributivo G prima alinea, che effettua la propria attività lavorativa al di fuori del territorio comunale, le modalità di erogazione e gli importi di una specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art.51c5 del TUIR il cui valore non potrà essere inferiore a 10 euro.</b>  <b>Nell'ambito di tali accordi, per tale personale che esercita la propria prestazione lavorativa esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, in alternativa all'indennità di cui precedentemente alinea sarà prevista l'erogazione di un buono pasto del valore minimo di 5,29 euro</b></p>	<p><b>PER QUESTI LAVORATORI VIENE ESCLUSA LA TRASFERTA PIENA!</b>  <b>(art. 62comma3) e le POSSIBILI condizioni di miglior favore! Riconoscimento di una trasferta che non può essere meno di 10 euro ...ma difficilmente raggiungerà il valore di 21,80 per chi invece resta in ambito territorio urbano solo il ticket minimo di 5,29 ...</b></p>

8. Restano ferme le condizioni in merito al diritto del riconoscimento dell'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 62 del presente CCNL.		
Nota a verbale L'accordo di cui al presente articolato, per le imprese artigiane fino a 8 dipendenti è sottoscritto a livello territoriale. Nota a verbale OO.SS. Le OO.SS. dichiarano che sottoscriveranno gli accordi di cui al presente articolo esclusivamente in presenza di rapporti di lavoro subordinato.		